

L.R. PIEMONTE 29 dicembre 2006, n. 37 ⁽¹⁾.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca ⁽²⁾.

Capo IV - Esercizio della pesca, autorizzazioni e aiuti

Art. 18

Classificazione dell'attività di pesca.

1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:
 - a) pesca professionale;
 - b) pesca dilettantistica;
 - c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all'*articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226* (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*), disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.
6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.
8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.

9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e soprattasse di cui all'articolo 27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 è esibita unitamente a un documento di identità valido.

11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

Art. 19

Obbligo della licenza.

1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:

a) gli addetti all'acquacoltura;

b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;

c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

3. La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.